

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3339 del 01/07/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società G.E. S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni, cottura e surgelazione prodotti alimentari, sito in Comune di Castenaso (BO), via Ponte Ferrovia n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3457 del 28/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **G.E. S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni, cottura e surgelazione prodotti alimentari, sito in Comune di Castenaso (BO), via Ponte Ferrovia n. 5.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società G.E. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01594861203) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni, cottura e surgelazione prodotti alimentari, sito in Comune di Castenaso, via Ponte Ferrovia n. 5, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura non depurata che recapita in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Imola}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **G.E. S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società G.E. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01594861203) con sede legale ed impianto in Comune di Castenaso, via Ponte Ferrovia n. 5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 20/12/2021 (registrata il 21/12/2021 ai Prot. n. 26400 e n. 26406) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale non depurata che recapita in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26513/2021 del 21/12/2021 (riferimento SUAP n. 26400/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2021 al PG/2021/196381 e confluito nella **Pratica SINADOC 34449/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/9395 del 21/01/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/10816 del 24/01/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1372 del 25/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/01/2022 al PG/2022/11156, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4096 del 28/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2022 al PG/2022/32862, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 25/02/2022 (Prot. SUAP n. 4027 e n. 4030) ed in data 28/02/2022 (Prot. SUAP n. 4093).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/67243 del 22/04/2022 ha trasmesso parere non favorevole per la matrice emissioni in atmosfera e parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/10816 del 03/05/2022 ha richiesto al SUAP l'emissione di una formale comunicazione di esistenza di motivi ostativi così come disposto dall'art. 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8932 del 03/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/05/2022 al PG/2022/73550, ha comunicato alla società in oggetto ai sensi dall'art. 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. i motivi ostativi che non consentono di accogliere la domanda di AUA presentata, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9840 del 13/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/05/2022 al PG/2022/80704, ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro ai motivi ostativi del 03/05/2022 inviata dalla società in oggetto in data 13/05/2022 (Prot. SUAP n. 9835).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/83525 del 19/05/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10495 del 23/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2022 al PG/2022/86310, ha sollecitato il Comune di Castenaso ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/978820 del 13/06/2022 ha sollecitato il Comune di Castenaso ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12930 del 21/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/06/2022 al PG/2022/102129, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura non depurata (in gestione al Comune medesimo) che recapita in acque superficiali e nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Castenaso del 20/06/2022 (Prot. n. 11110) ad autorizzare

nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che la pubblica fognatura nera di via Ponte Ferrovia è in gestione diretta al Comune di Castenaso (fognatura nera priva di depurazione che recapita in acque superficiali (Torrente Idice), oggetto di separato procedimento di AUA per lo scarico di acque reflue urbane in capo al Comune di Castenaso), dato atto che la pubblica fognatura bianca di via Ponte Ferrovia è in gestione diretta al Comune di Castenaso (fognatura bianca di acque meteoriche che recapita in acque superficiali (Torrente Idice), oggetto di separato procedimento di AUA per lo scarico di acque reflue urbane meteoriche in capo al Comune di Castenaso), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di V.I.A., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 442,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 28/06/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.E. S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), via Ponte Ferrovia n. 5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura comunale non depurata che recapita in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico in pubblica fognatura comunale nera non depurata di via Ponte Ferrovia (in diretta gestione al Comune di Castenaso) che recapita in acque superficiali (torrente Idice) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano/Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nell’attività di lavorazioni, cottura e surgelazione prodotti alimentari) e di acque meteoriche di dilavamento (derivate dai coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività).

Tali acque reflue domestiche sono preventivamente trattate in un impianto di depurazione, dato da una fossa Imhoff (da 8 A.E.) e da un percolatore anaerobico (da 8 A.E.), prima di essere scaricate, assieme alle succitate acque meteoriche di dilavamento, nella pubblica fognatura comunale non depurata di via Ponte Ferrovia.

Scarico S2

Scarico in pubblica fognatura comunale nera non depurata di via Ponte Ferrovia (in diretta gestione al Comune di Castenaso) che recapita in acque superficiali (torrente Idice) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano/Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nella palazzina adibita a uffici e abitazione) e di acque meteoriche di dilavamento (derivate dal coperto della palazzina medesima).

Tali acque reflue domestiche sono preventivamente trattate in un impianto di depurazione, dato 2 pozzetti degrassatori (a servizio delle cucine), da una fossa Imhoff (da 8 A.E.) e da un percolatore anaerobico (da 8 A.E.), prima di essere scaricate, assieme alle summenzionate acque meteoriche di dilavamento, nella pubblica fognatura comunale non depurata di via Ponte Ferrovia.

Prescrizioni

Visto il nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 11110 del 20/06/2022 del Comune di Castenaso, che ha fatto salvo le prescrizioni impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano /Montagna con parere favorevole PG/2022/83525 del 19/05/2022), si applicano le prescrizioni sotto riportate. Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

1. **Entro il 31/10/2022 il Titolare del presente provvedimento deve:**
 - a) **Completare la rete di raccolta e stoccaggio di tutti i reflui gestiti come rifiuto;**
 - b) **Inviare mezzo PEC al ARPAE-AACM e ARPAE-APAM** lo schema e la sezione delle strutture interrato della rete di raccolta e stoccaggio di tutti i reflui gestiti come rifiuto (firmate di tecnico Abilitato che dovrà garantire l'integrità delle strutture medesime) e la documentazione fotografica attestante il completamento della medesima rete;
 - c) **Installare idonei degrassatori conformi alla D.G.R. 1053/2003** (dimensionati in ragione di 50 litri utili per abitante equivalente);
 - d) **Inviare mezzo PEC al ARPAE-AACM e ARPAE-APAM** la documentazione tecnica dei degrassatori installati, la documentazione fotografica attestante il posizionamento dei medesimi ed una planimetria di dettaglio della rete fognaria aggiornata con la localizzazione dei sistemi di trattamento e dei punti di scarico presenti, con la localizzazione della rete di raccolta e stoccaggio di tutti i reflui gestiti come rifiuto e con la localizzazione della rete di adduzione dell'acqua (se deriva da nuovo pozzo fornire la concessione se deriva dall'acquedotto allegare la documentazione attestante l'allaccio);
 - e) **Inviare mezzo PEC al ARPAE-AACM e ARPAE-APAM** un piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006, al fine di garantire la non contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento (indicazione degli stoccaggi dei rifiuti, dei sottoprodotti, delle materie prime ecc e le modalità di protezione dal dilavamento e la presenza dei bacini di contenimento che dovranno essere idoneamente dimensionati, ecc...).
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare degli scarichi S1 e S2 non deve aumentare gli abitanti serviti.
5. Il Titolare degli scarichi S1 e S2 deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. Gli scarichi S1 e S2, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dei medesimi originati dalle attività svolte, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - b) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatori, fosse Imhoff e percolatori anaerobici) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo, pulizia e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - c) al fine di garantire l'efficienza depurativa dei percolatori aerobici si dovrà procedere al controlavaggio dei filtri (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - d) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - e) gli scarichi non dovranno produrre problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - f) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare ad ARPAE-AACM ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore (Comune di Castenaso) del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/12/2021 al PG/2021/196381, in data 28/02/2022 al PG/2022/32862 e in data 16/05/2022 al PG/2022/80704)..
- Elaborato "Planimetria Rete Fognaria - Punti di Scarico - Impianti di Trattamento" non datato (agli atti di ARPAE in data 28/02/2022 al PG/2022/32862).

Pratica Sinadoc 34449/2021

Documento redatto in data 28/06/2022



CITTA' DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
ARPAE SAC
Unità AUA e acque reflue
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società G.E. S.r.l., sito in Comune di Castenaso, via Ponte Ferrovia n. 5 (RIF. SUAP prot. 26400/2021)
Nulla osta matrici scarichi, rumore, e compatibilità urbanistico edilizia

Vista l'istanza di cui all'oggetto, registrata al protocollo n. 24964/2021, Rif. Prot. SUAP 26400/2021;

Vista la nota di ARPAE pervenuta al protocollo n. 1435/2022 con la quale venivano indicati i pareri/ nulla-osta di competenza del Comune di Castenaso, ovvero:

1. - *Parere/Nulla Osta ad autorizzare in AUA gli scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali in pubblica fognatura comunale non depurata che recapita in corpo idrico superficiale, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni ambientali ostantive all'adozione dell'AUA richiesta, previo parere di ARPAE-APAM a supporto del Comune.*
2. - *Parere/Nulla Osta idraulico in merito agli scarichi in pubblica fognatura comunale non depurata, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni idrauliche ostantive all'adozione dell'AUA richiesta.*
3. - *Parere/Nulla Osta per la matrice impatto acustico in merito all'autodichiarazione resa da tecnico competente in acustica, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni i acustiche ostantive all'adozione dell'AUA richiesta.*
4. - *Nulla Osta urbanistico/edilizio alla realizzazione degli interventi richiest i, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostantive all'adozione dell'AUA richiesta*

Visto il parere favorevole con prescrizioni formulato da ARPAE, in merito alla matrice scarichi, acquisito agli atti n. Prot. 8042/2022;

Vista l'autodichiarazione resa dal tecnico competente in acustica, Adani Silvia, allegata all'istanza in oggetto;

con la presente si

RILASCIA

Nulla Osta di competenza, relativamente alla matrice scarichi, fatte salve le prescrizioni impartite da ARPAE nel parere sopra citato;

Nulla Osta al recapito nella Condotta di Acque Reflue Urbane Meteoriche del Comune di Castenaso posta su Via Ponte Ferrovia;

Nulla Osta di competenza, relativamente alla matrice rumore, sulla base dell'autodichiarazione resa dal tecnico competente in acustica sopra citato, ed allegato all'istanza in oggetto;

Nulla Osta di competenza, relativamente alla compatibilità tecnico urbanistica;

Cordialmente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Silvia Malaguti

*(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.E. S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), via Ponte Ferrovia n. 5

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione cottura, surgelazione prodotti alimentari, svolta dalla società G.E. Srl nello stabilimento posto in comune di Castenaso, via Ponte Ferrovia n° 5, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società G.E. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALA PRODUZIONE - FORNO, GRIGLIATURA

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALA PRODUZIONE – FORNO A VAPORE, FRIGGITRICE

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALA PRODUZIONE – FORNO A VAPORE

- I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene
- In caso si verificassero problematiche relative a molestie olfattive attribuibili alle lavorazioni svolte ai presenti punti di emissione, potrà essere richiesta una-tantum la verifica analitica delle concentrazioni di sostanze odorigene.

EMISSIONI E4 – E5 – E7 - IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI

EMISSIONE E6 - SFIATO SICUREZZA SERBATOIO REFLUI DI LAVORAZIONE

EMISSIONE E8 - GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 325 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti

come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta G.E. Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc 34499/2021

Documento redatto in data 28/06/2022

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.E. S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), via Ponte Ferrovia n. 5

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 20/12/2021 da Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società G.E. S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castenaso con nota Prot. n. 11110 del 20/06/2022, senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 20/12/2021 da Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società G.E. S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 22/12/2021 al PG/2021/196381).

Pratica Sinadoc 34449/2021

Documento redatto in data 28/06/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.